

DIRETTIVA 98/35/CE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1998

che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,deliberando in conformità della procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato⁽³⁾,

essere conformi alle disposizioni e norme approvate a livello internazionale;

- (1) considerando che l'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare⁽⁴⁾, stabilisce che dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli della convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW), il Consiglio decide su proposta della Commissione in merito alle modalità di ratifica di questi nuovi strumenti e protocolli e provvede affinché siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri;
- (2) considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) della stessa direttiva dispone che il Consiglio, deliberando conformemente alle disposizioni del trattato, stabilisce una serie di criteri per il riconoscimento dei tipi di certificato rilasciati da istituti o amministrazioni di paesi terzi;
- (3) considerando che le azioni da intraprendere a livello comunitario nel campo della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento devono

- (4) considerando che nella sua risoluzione del 24 marzo 1997 su una nuova strategia a favore della competitività dei trasporti marittimi comunitari⁽⁵⁾, il Consiglio mira a promuovere l'occupazione del personale navigante comunitario, nonché di quello di terra; che a tal fine il Consiglio ha convenuto che occorre intraprendere un'azione volta ad aiutare i trasporti marittimi comunitari a proseguire gli sforzi per un'elevata qualità e a migliorare la propria competitività assicurando la formazione permanente altamente qualificata del personale navigante comunitario di ogni grado, nonché di quello di terra;
- (5) considerando che la conferenza delle parti della convenzione STCW del 1995 ha adottato l'allegato riveduto della convenzione STCW e il codice della formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (codice STCW);
- (6) considerando che gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella direttiva;
- (7) considerando che le regole della convenzione STCW di cui all'allegato I della presente direttiva dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice STCW; che la parte B di detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW ed i soggetti che intervengono nell'esecuzione o applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione;
- (8) considerando che la fissazione di criteri comuni per il riconoscimento da parte degli Stati membri di certificati emessi da paesi terzi deve basarsi sui requisiti in materia di formazione e rilascio dei certificati approvati nel quadro della convenzione STCW;

⁽¹⁾ GU C 367 del 5.12.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU C 206 del 7.7.1997, pag. 29.⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 (GU C 182 del 16.6.1997, pag. 34), posizione comune del Consiglio del 20 ottobre 1997 (GU C 389 del 22.12.1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 (GU C 56 del 23.2.1998).⁽⁴⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28.⁽⁵⁾ GU C 109 dell'8.4.1997, pag. 1.